

Codice DB1014

D.D. 15 luglio 2014, n. 223

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi acquedottistici denominati "Inverso Pinasca 2" - codice univoco TO-P-06294 e "Inverso Pinasca 3" - codice univoco TO-P-06295, ubicati nel Comune di Inverso Pinasca (TO).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Inverso Pinasca (TO) e con la Società Acea Pinerolese Industriale S.p.A., gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione, con nota in data 7 febbraio 2014, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 23/2014 del 7 febbraio 2014 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati, rispettivamente, "*Inverso Pinasca 2*" – codice univoco TO-P-06294 e "*Inverso Pinasca 3*" – codice univoco TO-P-06295, ubicati nella particella catastale n. 392 del foglio di mappa n. 3 censito al C.T. del medesimo Comune di Inverso Pinasca.

I due pozzi acquedottistici di cui sopra sono così completati:

- "*Inverso Pinasca 2*", profondo 70,00 metri, filtra tra -20,00 e -21,00 metri, tra -23,00 e -24,50 metri e tra -51,00 e -57,00 metri;
- "*Inverso Pinasca 3*", profondo 76,00 metri, filtra tra -42,00 e -57,00 metri.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata pari a 14,00 l/s per il pozzo "*Inverso Pinasca 2*" e a 12,50 l/s per il pozzo "*Inverso Pinasca 3*" – portata prelevata contemporaneamente dai due pozzi – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato.

Poiché l'andamento della superficie piezometrica è stato ricostruito sulla base dei dati provenienti da pochi punti di controllo accessibili e disponibili, l'area di salvaguardia è stata dimensionata, in via cautelativa, come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R; tale area è stata pertanto delimitata orientandola lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a  $10^{-4}$  e considerando l'inviluppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30°. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- *zona di tutela assoluta, di forma poligonale e adeguata rispetto alla vigente normativa*, completamente recintata e contenente al suo interno i due pozzi, un piezometro di controllo, un locale che ospita la vasca Chianavasso, un locale di manovra dell'acquedotto consortile e una cabina per la trasformazione della corrente;
- *zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, unica per entrambi i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette dei due pozzi applicando un range angolare complessivo di 30°;*
- *zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, unica per entrambi i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate dei due pozzi applicando un range angolare complessivo di 30°.*

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Tav. 1 – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi potabili Inverso Pinasca 2 (TO-P-06294) e Inverso Pinasca 3 (TO-P-06295) nel Comune di Inverso Pinasca (TO) – Planimetria catastale con dimensionamento delle aree di salvaguardia ed elenco delle particelle interessate – scala 1:1.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia ricade totalmente nel territorio del Comune di Inverso Pinasca (TO) che, visionata la documentazione trasmessa dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota in data 24 ottobre 2013, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione presentata.

In merito alla proposta di definizione presentata l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 24 dicembre 2013, ha evidenziato alcune considerazioni e talune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare che:

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; i collettori fognari non devono essere in alcun modo causa di dispersione di liquami e pertanto nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto o nel caso di interventi di manutenzione straordinaria si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia;
- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia – con particolare riguardo all'abitazione presente nella zona di rispetto ristretta non allacciata alla rete fognaria (vasca Imhoff e relativo sistema di dispersione) ed alle eventuali cisterne interrato per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento delle civili abitazioni – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- nelle aree di rispetto ristretta ed allargata non dovranno essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda – d'intesa con l'amministrazione comunale – alla verifica delle condizioni del Canale del Molino e dell'eventuale presenza di scarichi di natura civile e/o industriale nel tratto a monte dell'area di salvaguardia proposta;
- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia siano effettuate sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 29 gennaio 2014, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata; nella medesima nota, la stessa ASL ha sottolineato che esegue regolarmente i controlli analitici previsti dalla legislazione vigente delle acque emunte dai due pozzi e che gli esiti analitici degli ultimi cinque anni hanno dimostrato la conformità dell'acqua erogata.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 160, 161, 162, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 245, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 264, 267, 272, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 290, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 356, 357, 367, 451 del foglio di mappa n. 3 e n. 163 e 441 del foglio di mappa n. 4, censite al C.T. del Comune di Inverso Pinasca (TO).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritto dal gestore

operativo del servizio acquedottistico (ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.) e da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate, ha evidenziato una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 3) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 875-355139 del 16 novembre 2004 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Acea Pinerolese Industriale S.p.A. – gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Inverso Pinasca – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi denominati “*Inverso Pinasca 2*” – codice univoco TO-P-06294 e “*Inverso Pinasca 3*” – codice univoco TO-P-06295, ubicati nel medesimo Comune.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9, in data 27 febbraio 2014.

Tutto ciò premesso,

#### *Il Dirigente*

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

accertato che i pozzi denominati “*Inverso Pinasca 2*” – codice univoco TO-P-06294 e “*Inverso Pinasca 3*” – codice univoco TO-P-06295, ubicati nel Comune di Inverso Pinasca (TO), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “*Torinese*”, in data 2 dicembre 2010;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere in essa contenute (le camerette avanpozzo di entrambe le captazioni e del piezometro, il locale che ospita la vasca Chianavasso, il locale di manovra dell'acquedotto consortile e la cabina per la trasformazione della corrente);
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i

medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

– si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della strada di accesso ai pozzi e della viabilità secondaria per raggiungere le piccole borgate sui versanti in destra idrografica del Torrente Chisone (strada vicinale da Palazzotto) ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;

– si provveda alla verifica dell'impermeabilizzazione del canale irriguo che attraversa l'area di salvaguardia e individuato sulla carta catastale con la denominazione "Canale del Molino" al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

– si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alle fosse Imhoff a servizio dei fabbricati non allacciati alla rete fognaria – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento od un eventuale collettamento alla rete comunale;

– l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 160, 161, 162, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 245, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 264, 267, 272, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 290, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 356, 357, 367, 451 del foglio di mappa n. 3 e n. 163 e 441 del foglio di mappa n. 4, censite al C.T. del Comune di Inverso Pinasca (TO), sia effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari trasmesso, sottoscritto dal gestore operativo del servizio acquedottistico (ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.) e da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate, allegato alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Torino;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 875-355139, in data 16 novembre 2004, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Acea Pinerolese Industriale S.p.A. – gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Inverso Pinasca – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi denominati "Inverso Pinasca 2" – codice univoco TO-P-06294 e "Inverso Pinasca 3" – codice univoco TO-P-06295, ubicati nel medesimo Comune;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 24 dicembre 2013 – prot. n. 116990;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 29 gennaio 2014 – prot. n. 10318;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese" n. 23/2014, in data 7 febbraio 2014, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 7 febbraio 2014 – prot. n. 342, dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*

#### DETERMINA

a) L’area di salvaguardia dei due pozzi acquedottistici denominati, rispettivamente, “*Inverso Pinasca 2*” – codice univoco TO-P-06294 e “*Inverso Pinasca 3*” – codice univoco TO-P-06295, ubicati nel Comune di Inverso Pinasca (TO), è definita come risulta nell’elaborato “Tav. 1 – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi potabili Inverso Pinasca 2 (TO-P-06294) e Inverso Pinasca 3 (TO-P-06295) nel Comune di Inverso Pinasca (TO) – Planimetria catastale con dimensionamento delle aree di salvaguardia ed elenco delle particelle interessate – scala 1:1.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 14,00 l/s per il pozzo “*Inverso Pinasca 2*” e a 12,50 l/s per il pozzo “*Inverso Pinasca 3*” – portata prelevata contemporaneamente dai due pozzi.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia (particelle catastali n. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 160, 161, 162, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 245, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 264, 267, 272, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 290, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 356, 357, 367, 451 del foglio di mappa n. 3 e n. 163 e 441 del foglio di mappa n. 4, censite al C.T. del Comune di Inverso Pinasca), l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritto dal gestore operativo del servizio acquedottistico (ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.) e da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

d) L'amministrazione comunale di Inverso Pinasca e la Provincia di Torino dovranno adottare tutti i necessari provvedimenti tecnici e amministrativi utili a salvaguardare le aree a monte della risorsa, ed in particolare non rilasciare ulteriori autorizzazioni allo scarico di reflui civili ed industriali nel *Canale del Molino* nel tratto interferente con l'area di salvaguardia.

e) Il gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Inverso Pinasca (TO), come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere (le camerette avanzozzo di entrambe le captazioni e del piezometro, il locale che ospita la vasca Chianavasso, il locale di manovra dell'acquedotto consortile e la cabina per la trasformazione della corrente); l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Acea Pinerolese Industriale S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della strada di accesso ai pozzi e della viabilità secondaria per raggiungere le piccole borgate sui versanti in destra idrografica del Torrente Chisone (strada vicinale da Palazzotto) ricadenti

all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;

- provvedere alla verifica dell'impermeabilizzazione del canale irriguo che attraversa l'area di salvaguardia e individuato sulla carta catastale con la denominazione “*Canale del Molino*” al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alle fosse Imhoff a servizio dei fabbricati non allacciati alla rete fognaria – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento od un eventuale collettamento alla rete comunale.

f) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

g) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Inverso Pinasca, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore  
Agata Milone